



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 541 del 05/04/2018

Classifica: 010.16.126

Anno 2018

(6869427)

<i>Oggetto</i>	CORTE DI APPELLO DI FIRENZE RG 732/2017 - CIPRIANI ENRICO/CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. CONFERIMENTO INCARICO INTEGRATIVO DI CTP ALL'ING. CARLO CONFORTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC230B5AF
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. AVVOCATURA
<i>Riferimento PEG</i>	344
<i>Centro di Costo</i>	54
<i>Resp. del Proc.</i>	Avv. Francesca Zama
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	GUALTIERI STEFANIA - P.O. AVVOCATURA

BRUSL01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1510	2018	8149	0	€ 1.000,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- i terreni di proprietà del Sig Cipriani Enrico sono stati interessati da un'espropriazione di pubblica utilità per la realizzazione dei lavori per il raddoppio e la sistemazione del II lotto della strada provinciale n. 126 "Autostrada Declassata" dalla Via C. Marx alla tangenziale ovest di Prato;

- il Sig. Cipriani Enrico, che non aveva accettato l'indennità proposta dall'amministrazione, ha introdotto innanzi alla Corte di Appello di Firenze un primo giudizio contro l'ente, iscritto al R.G. n. n. 331/91, conclusosi con sentenza n. 913/1998, con la quale sono state, tra l'altro, determinate l'indennità di espropriazione affermando la Corte la natura edificatoria, legale e di fatto, del terreno in questione;
- avverso la suddetta sentenza, questa amministrazione ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, censurando, tra l'altro, il carattere edificabile dei terreni oggetto del giudizio nonostante l'acclarato difetto del requisito della possibilità legale di edificazione degli stessi;
- la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione, con sentenza n. 7258/2001, ha accolto il ricorso in parte qua per l'effetto cassando la sentenza della Corte d'Appello sul difetto di possibilità legale di edificazione, rinviando alla Corte di Appello di Firenze per la decisione della controversia in conformità ai principi di diritto enunciati e valutando il terreno in questione secondo le regole della L. 865/71;
- la Provincia di Firenze ha riassunto la causa, ex art. 392 c.p.c., innanzi alla Corte di Appello di Firenze, RG 1070/2002, chiedendo al giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, e quindi, per l'effetto, di determinare l'indennità di espropriazione e di occupazione ai sensi della L. n. 865 del 1971.
- con ordinanza collegiale n. 3063 del 14.12.2004 la Corte di Appello ha disposto pertanto l'espletamento di una nuova C.T.U. nel giudizio di riassunzione, al fine di determinare il valore dei terreni in esame in base ai criteri di cui al Titolo II della legge n. 865/1971;
- la Provincia di Firenze, con Determinazione Dirigenziale n. 34/2005, successivamente integrata con Determinazione Dirigenziale n. 2945/2008, affidava l'incarico di consulenza tecnica di parte all'Ing. Carlo Conforti;
- con sentenza n. 1751/2010 la Corte di Appello di Firenze riconosceva *“la correttezza dell'operato dell'amministrazione, sin dalla determinazione della indennità provvisoria di esproprio”* e rideterminava le indennità di esproprio e occupazione ai sensi della l. 865/1971, accogliendo anche i rilievi del CTP della Provincia in merito alla corretta individuazione del VAM, ordinando la restituzione della differenza tra quanto già corrisposto al Cipriani e quanto spettante in base alla sentenza, riliquidando altresì le spese di lite;
- il Sig. Cipriani ha convenuto avanti alla Suprema Corte l'amministrazione espropriante chiedendo la cassazione della sentenza citata, e con sentenza 26193/2016 la Corte ha accolto il ricorso limitatamente agli aspetti inerenti lo *ius superveniens* costituito dalla decisione della Corte costituzionale n. 181/2011 - che ha dichiarato l'illegittimità del criterio indennitario del VAM - per l'effetto rinviando alla Corte d'Appello affinché procedesse con la determinazione delle indennità spettanti al ricorrente in applicazione del criterio generale del valore venale del bene;
- il giudizio è stato quindi riassunto dal Sig. Cipriani innanzi alla Corte d'Appello di Firenze RG 732/2017, dinanzi alla quale si è costituita la Città Metropolitana di Firenze (subentrata

Provincia di Firenze) e, con ordinanza del 26.1.2018, è stata (nuovamente) disposta CTU finalizzata ad accertare stavolta il giusto prezzo di mercato dei terreni secondo i principi enucleati dalla Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza n.181/2011, come richiesto dalla Cassazione;

RAVVISATA quindi la necessità di individuare anche nell'odierno giudizio un Consulente Tecnico di Parte (CTP) dell'amministrazione, col compito di affiancare il CTU nella rielaborazione della stima, già effettuata nel giudizio RG 1070/2012, secondo i criteri impartiti dalla Corte costituzionale con sentenza 181/2011;

PRESO ATTO che il preliminare esperimento della procedura per la verifica della disponibilità di personale interno a svolgere il predetto incarico, agli atti dell'ufficio, ha dato esito negativo poiché non è giunta alcuna manifestazione di disponibilità;

DATO ATTO che il nominando CTP in questo caso si troverà ad operare in ambito nel quale, in precedenza, nel giudizio RG 1070/2012, si era già espresso un CTP nell'interesse dell'amministrazione;

RILEVATO come il presente incarico si sostanzia quindi in una mera verifica ed eventuale revisione della stima già effettuata nell'ambito del precedente grado di giudizio RG 1070/2002, affidata, all'epoca, all'Ing. Carlo Conforti;

RITENUTO pertanto opportuno, oltre che conveniente, che il nuovo incarico di CTP venga svolto dal medesimo professionista, in quanto meramente integrativo di quello reso nel precedente giudizio RG 1070/2002 dinanzi alla Corte d'Appello, nel quale l'Ing. Conforti ha già acquisito la necessaria conoscenza tecnica del contenzioso, dei terreni oggetto di espropriazione e delle loro caratteristiche – legali e di fatto -, ed è pertanto in grado di garantire coerenza con le difese e con i (propri) rilievi tecnici già dedotti nei precedenti gradi di giudizio;

RILEVATA inoltre la convenienza del conferimento dell'incarico al medesimo professionista, atteso che il compenso in tal caso può essere commisurato ad una mera integrazione della consulenza già resa nel giudizio RG 1070/2012 e non ad un nuovo incarico peritale;

RILEVATO che per l'esecuzione del precedente incarico di CTU è stata riconosciuta all'Ing. Conforti la somma complessiva di € 2.591,20 e che pertanto, per l'espletamento della presente integrazione, appare congruo riconoscere la somma onnicomprensiva di € 1.000,00;

DATO ATTO che con nota PEC del 27.3.2018, agli atti dell'Ufficio, è stata chiesta la disponibilità all'Ing. Carlo Conforti a svolgere il predetto incarico per l'importo onnicomprensivo di € 1.000,00, e che con nota PEC del 28.3.2017, anch'essa agli atti, l'Ing. Conforti ha manifestato il proprio assenso;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 (omnicomprensiva e al lordo della ritenuta di acconto) sul cap. 8149 del Bilancio di Previsione 2018-2020 in favore dell'Ing. Carlo Conforti (C.F. CNFCRL56B05D612E P.I. 03251440487);

CONSIDERATO che gli incarichi di CTP rientrano tra i servizi legali di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei quali non si applica il codice dei contratti ma comunque i principi di cui all'art. 4, e che tuttavia, trattandosi nel caso di specie della mera integrazione di un precedente incarico di consulenza di parte, avente ad oggetto la revisione della stima già resa dal medesimo professionista,

sulla base di diversi parametri, è risultato assolutamente ragionevole, oltre che oggettivamente conveniente, prescindere da indagini comparative e rivolgersi direttamente al medesimo consulente, ritenendo in tal modo comunque osservati i principi richiamati;

DATO ATTO che per l'incarico in oggetto è stato assunto il CIG ZCC230B5AF;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in Legge 102/2009, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (articolo 183, comma 8 del TUEL);

VISTI:

- il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;
- l'atto del Sindaco Metropolitan n. 27 del 28/12/2017 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze con decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- l'atto dirigenziale n. 538 del 09/03/2018 del Direttore Generale con il quale sono state conferite le Posizioni Organizzative, ed in particolare la Posizione Organizzativa "Avvocatura" alla sottoscritta Avv. Stefania Gualtieri con decorrenza 12.03.2018 fino al 31.12.2019;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/12/2017;
- gli artt. 25 " Sottoscrizione e trasmissione degli atti di impegno" e 26 " Procedure per l'impegno delle spese da parte dei Dirigenti" del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- gli artt. 107 " Funzioni e responsabilità della Dirigenza" e 183 " Impegno di Spesa" del Dlgs n. 267/00;
- l'art. 15 del D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;

DETERMINA

1. di conferire l'incarico integrativo di CTP all'Ing. Carlo Conforti (C.F. CNFCRL56B05D612E P.I. 03251440487) con studio in Firenze via Fortini 35, nel procedimento R.G. 732/2017 innanzi alla Corte di Appello di Firenze;
2. di impegnare, a tale scopo, la somma di € 1.000,00 onnicomprensiva e al lordo della ritenuta di acconto, sul cap. 8149 del Bilancio Pluriennale 2018-2020 a favore dell'Ing. Carlo Conforti;

3. di inoltrare il presente atto, ai sensi dell'art. 24 Regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'Ufficio Atti per la pubblicazione e raccolta;
4. di provvedere ai fini dell'efficacia del provvedimento alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 comma 1 e 2 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente Sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Consulenti e Collaboratori".

Firenze 05/04/2018

GUALTIERI STEFANIA - P.O. AVVOCATURA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”